

COMUNE DI CIVEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

**“PROCEDURE E CRITERI PER LA SCELTA
DELLE FORME ORGANIZZATIVE
DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
A RILEVANZA ECONOMICA
ED IMPRENDITORIALE”**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 dd. 25/02/2000.

Art. 1

Normativa di riferimento

Il presente regolamento è adottato in conformità all'art. 88, comma 6, del T.U.LL.RR.O.C., come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10, Art.10.

Art. 2

Servizi pubblici a rilevanza economica

I servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, espletati o potenzialmente espletabili dal Comune, sono attinenti a:

- a) approvvigionamento e distribuzione di acqua ad uso potabile, industriale nonché per altri usi;
- b) fognature e depurazione acque reflue;
- c) trasporto e distribuzione di energia elettrica (attualmente a mezzo E.n.e.l.);
- d) trasporto e distribuzione gas combustibile (a mezzo S.I.T. e Avisio Energia S.p.a.);

- e) igiene ambientale (R.S.U. – Rifiuti solidi Urbani a mezzo A.M.N.U. S.p.a.);
- f) onoranze e trasporti funebri;
- g) farmacia;
- h) macellazione;
- i) gestione impianti ricreativi e impianti sportivi;
- l) gestione discarica di inerti.

Art. 3

Criteria per la scelta delle forme organizzative

A. Servizi già erogati per adesione a costituite Società per azioni.

Il Comune di Civezzano sta erogando i servizi di cui alle lettere a), b) (per la sola fognatura), d), e) dell'art. 2 tramite convenzione con aziende municipalizzate; le stesse aziende sono state in parte e successivamente trasformate in società per azioni a prevalente partecipazione pubblica locale.

Tale trasformazione, precedente all'entrata in vigore della L.R. 23.10.1998, n.10, impone la conferma della procedura e criteri già

deliberati per la scelta delle forme organizzative dei relativi servizi.

B. Servizi attualmente gestiti in economia.

Si tratta del servizio pubblico di cui alla lettera b) dell'art. 2 limitatamente alla "...depurazione acque reflue".

In ossequio al riordino della materia effettuato con Legge "Galli", si ritiene di mantenere l'attuale sistema gestionale del ciclo delle acque e quindi del servizio di fognatura come attualmente in essere mediante depurazione a mezzo degli impianti di depurazione della P.A.T..

C. Nuovi servizi di rilevante portanza economica.

Si tratta dei servizi di cui alle lettere g) ed h) "farmacie" e "macellazione".

Questi due servizi non sono stati finora attivati, ma se ne può prevedere la loro attivazione futura in funzione sia della domanda dell'utenza, sia con riferimento al riscontro delle reali esigenze locali rapportate alla esistenza o meno di analoghi servizi già presenti in Comuni limitrofi ciò soprattutto con riguardo al servizio di cui alla lettera g).

La complessità dei servizi e la sicura remuneratività degli stessi, inducono all'opzione per il loro svolgimento da parte di società di capitale.

Per il servizio di **farmacia** sarà possibile per il futuro e qualora consentito dalle disposizioni provinciali in materia aderire

all'esistente "Farmacie comunali S.p.A." con sede a Trento, unica società locale a prevalente partecipazione pubblica;

l'affidamento ad una società specializzata sgrava infatti l'Amministrazione comunale di tutti gli oneri conseguenti alla gestione nonché assicura nel tempo al servizio farmaceutico un miglior mantenimento degli standard qualitativi richiesti dal mercato.

Con riferimento a ciò l'interpretazione sistematica dell'art. 9 della L. 475/68 come modificato dall'art. 10 della L. 362/91 e della normativa 142/90 (L.R. 1/93) in materia di collaborazione intercomunale e di servizi pubblici locali, non può non portare al riconoscimento della correttezza della fattispecie riscontrata, quella cioè della società mista a partecipazione locale intercomunale, anziché della costituzione di un'apposita propria società di capitali;

la misura della eventuale partecipazione che il Comune verrà ad avere nella Farmacie Comunali S.p.A. è ancorata al dato oggettivo costituito dal potenziale avviamento del nuovo servizio e comporta dunque un coinvolgimento del Comune nella società, proporzionale alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio da erogare nel suo territorio;

sotto questo profilo si tratterà quindi di una partecipazione idonea a garantire la sussistenza di un rapporto diretto fra ente locale e struttura societaria;

la eventuale convenzione con Farmacie Comunali S.p.A., riguardante le modalità di gestione del servizio, consente al Comune il controllo sulla gestione del servizio e garantisce al Comune il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale e lo svolgimento del servizio farmaceutico nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici stabiliti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994;

la titolarità del servizio farmaceutico rimarrebbe inoltre in capo al Comune, ai sensi della Legge 02.04.1975 n° 475, come modificata dalla Legge 08.11.1991 n° 362.

Per il servizio di **macello** si prende atto dell'accordo intervenuto tra 17 amministrazioni comunali del comprensorio Alta Valsugana, con prospettazione di costituire una apposita società a responsabilità limitata, alla luce delle seguenti argomentazioni e motivazioni:

- servizio a valenza sovracomunale;

la costruzione di un macello sovracomunale scaturisce dall'univoca esigenza prospettata da 17 Comuni dell'Alta Valsugana, con conseguente indicazione che l'adesione al servizio rifletta la proprietà pro quota della realizzanda struttura;

- aspetti fiscali;

la costituzione della società consente il recupero della gestione IVA relativa ai lavori di costruzione del macello, recupero che non si

potrebbe operare in caso di costruzione da parte del Comune e successivo affidamento del solo servizio di macellazione;

- specificità del servizio;

la particolarità del servizio di macellazione è tale da non consentirne una gestione “in proprio” da parte delle Amministrazioni;

- contenimento dei costi;

l’obiettivo di contenere i costi del nuovo servizio, esclude l’ipotesi alternativa di azienda speciale (oneri per organi e personale): la S.r.l. verrà diretta da un amministratore unico (Sindaco a turnazione, a titolo gratuito).

D. Nuovi servizi con valenza anche sociale.

Si tratta del servizio di cui alla lettera i) “gestione impianti ricreativi e sportivi”, di sicura rilevanza economica, ma con valenza anche sociale, nel senso di voler garantito l’accesso all’usufruizione da parte di fasce sociali “deboli”.

Anche l’ente comune dovrà avere adeguati spazi per l’esercizio di compiti istituzionali e/o lo svolgimento di iniziative di risonanza comunitaria.

Il ricorso a terzi, con stipula di apposite convenzioni – contratto, è la forma più indicata per conseguire uno svolgimento dei servizi in tutela

degli interessi generali della comunità.

Art. 4

Forme organizzative scelte

I servizi descritti alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) dell'art. 2 sono prestati tramite costituzione o partecipazione ad apposite società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica locale.

I servizi descritti alle lettere i) ed l) dell'art. 2 sono prestati con affidamento a terzi.

Art. 5

Deroga

In ossequio ai principi e alle forme di gestione di cui agli art. 18 e 19 dello statuto comunale, in casi di particolare necessità e convenienza, nonché in riferimento a fasi contingenti, il Consiglio comunale può derogare alle forme di erogazione dei servizi prefigurate all'art. 4 anche ricorrendo alla costituzione di aziende speciali o gestendo il servizio in economia attivando, qualora ritenuta utile, anche la forma dell'affidamento a terzi.

Art. 6

Procedure concorsuali

Fatti salvi gli indirizzi ed effetti dei provvedimenti assunti precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 10/98, l'affidamento dei servizi a terzi è preceduto da procedure concorsuali mutate dalla normativa provinciale in vigore e, ricorrendo il caso, dalla normativa discendente dalle direttive europee.

Le cooperative, le associazioni che rappresentano per legge gli invalidi e i disabili, nonché le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro, a parità di condizioni, vengono privilegiate.

A fronte di nuove strutture sportive entranti a far parte del patrimonio comunale, per la durata massima complessiva di 3 anni, a titolo di sperimentazione, è ammesso l'affido del servizio a trattativa privata ad associazioni di volontariato senza scopo di lucro, che operano nel settore a livello locale.

Art. 7

Contratti di servizio

Il Comune conclude contratti di servizio con i soggetti di cui agli artt. 4 e 5 definendo la durata del rapporto, le caratteristiche dell'attività da

svolgere, le relative modalità di verifica, gli aspetti economici del rapporto, le conseguenze di eventuali inadempimenti e i diritti degli utenti.

Art. 8

Durata degli affidamenti

Per i servizi effettuati a mezzo di società di capitali, poiché lo svolgimento del servizio si concretizza nell'attività di direzione che viene effettuata dalla proprietà societaria con la definizione di strategie politico-sociali di lungo periodo e coordinate con i programmi formulati in sede di governo comunale, la durata massima dell'affidamento è prevista in anni 20.

Per i servizi appaltati a terzi, volendo garantire al Comune di rimanere protagonista e responsabile di azioni gestionali di medio periodo, la durata massima dell'affidamento è prevista in anni 20.

E' esclusa la rinnovazione tacita.

Art. 9

Carta dei servizi

I rapporti con gli utilizzatori dei servizi sono regolati dalla "carta dei servizi" nel caso di affidamento degli stessi a società di capitali; a tal fine

le società devono recapitare la relativa proposta alla approvazione del Comune entro 1 anno dall'affidamento.

Art. 10

Controllo e vigilanza

Nei contratti di servizio, l'Amministrazione comunale avrà cura di inserire opportune clausole relative a necessari controlli, verifiche di resa qualitativa dei servizi anche in relazione alla determinazione delle tariffe, sanzioni nel caso di inadempimenti e condizioni di recesso dall'accordo.

In via generale, per le azioni previste nel presente articolo, il Comune potrà avvalersi di apposita Commissione di vigilanza sui servizi da nominarsi con apposito provvedimento del Consiglio Comunale e composto da cinque membri esperti dei quali due scelti fra i consiglieri comunali più il Sindaco o un suo delegato con funzioni di Presidente, che dovrà relazionare almeno una volta all'anno sullo stato del servizio.

INDICE

Art. 1	2
Normativa di riferimento	2
Art. 2	2
Servizi pubblici a rilevanza economica	2
Art. 3	3
Criteria per la scelta delle forme organizzative	3
A. <u>Servizi già erogati per adesione a costituite Società per azioni</u>	3
B. <u>Servizi attualmente gestiti in economia</u>	4
C. <u>Nuovi servizi di rilevante portanza economica</u>	4
D. <u>Nuovi servizi con valenza anche sociale</u>	7
Art. 4	8
Forme organizzative scelte.....	8
Art. 5	9
Deroga.....	9
Art. 6	9
Procedure concorsuali	9
Art. 7	9
Contratti di servizio	9
Art. 8	10
Durata degli affidamenti.....	10
Art. 9	10
Carta dei servizi	10
Art. 10	11
Controllo e vigilanza	11

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 in data 25.02.2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Betti Vittorino

Paolazzi Saverio

In pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi dal 03.03.2000 al 13.03.2000.

Lì 03.03.2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolazzi Saverio
